

CORSO FORMAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E TECNICI

Chianciano Terme

8-9 luglio 2017

Andrea Albertin

presidente.consulta@asinazionale.it



Nuovo elenco discipline AMMESSE a REGISTRO CONI

Con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il "riconoscimento ai fini sportivi".

Ciò, per quanto si evince nelle premesse della Delibera, "al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive".

Il fine della Delibera CONI, dunque, è stato quello di fare ordine (**bonificare**) per distinguere i "veri" sport dai "finti" sport, e per togliere il riconoscimento ai fini sportivi ad associazioni e società praticanti attività ritenute non più "sportive".

Ma il punto di partenza per l'individuazione delle discipline sportive "buone" **non è stato** la definizione di sport e cioè cosa si intenda per sport (*), per quanto si evince sempre dalle premesse della Delibera, ci si è basati su tre criteri:

- a) discipline sportive riconosciute dal CIO;
- b) discipline sportive riconosciute da SportAccord;
- c) discipline sportive presenti negli Statuti delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e delle DSA (Discipline Sportive Associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

Ne è risultato quindi un elenco che non ha tenuto conto di altre attività sostenute dagli altri organismi di promozione dello sport, e cioè dagli Enti di Promozione Sportiva, anch'essi riconosciuti dal CONI.

Non si sono ritrovate in elenco attività quali lo, **yoga, (1.500.000 praticanti, 2000 scuole)** il **crossfit, il pilates, il krav maga, il parkour, paintball, ree di non aver trovato spazio negli elenchi dei predetti organismi presi dal CONI quali riferimento.**

La conseguenza della mancata inclusione di tali attività tra le discipline "riconosciute" dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività "escluse" **non potranno più** ritenersi **associazioni o società "sportive"**, non potranno più **isciversi al Registro nazionale del CONI** delle società e associazioni sportive con conseguente **perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali** riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione. Infatti l'esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di **Euro 7.500** interessa solo le collaborazioni per l'esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell'art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).

() La Carta Europea dello Sport del Consiglio D'Europa del maggio 1992 dopo aver invitato i governi nazionali, nell'articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT.*

Per Sport si intende "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Non sfuggirà che in questo si possa intravedere una certa contraddizione tra principi ed azioni, che di sicuro non contribuisce a fare chiarezza in questo momento di transizione tra ciò che è "sport" o ciò che "non è sport".

Nuovo elenco discipline AMMESSE a REGISTRO CONI



EVOLUZIONE DELLA DELIBERA

Il 249° Consiglio Nazionale del CONI ha previsto una modifica al Registro CONI: le discipline sportive con cui poter iscrivere un'associazione sarebbero state ridotte di numero e ricomprese in un elenco ufficiale.

1. Veniva previsto un originario elenco delle discipline ammesse, prevedendo la "bonifica" di quelle ritenute non idonee.
2. A seguito dell'incontro tra Enti e CONI, il 14 febbraio si procedeva ad una parziale revisione.
3. L'elenco veniva ulteriormente rivisto con la delibera Consiglio Nazionale del 10/05/2017.
4. Abbiamo quindi nell'ultima formulazione 102 discipline. Includendo le sottodiscipline, sono 385

CONSEGUENZE

SSD : nel caso in cui il sodalizio eserciti contemporaneamente sia attività sportive COMPRESSE nell'elenco che attività sportive NON COMPRESSE, la SSD non potrà beneficiare della possibilità di erogare compensi "sportivi" ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR, i suoi sponsor non potranno beneficiare della presunzione legale di natura pubblicitaria delle erogazioni, non potrà beneficiare delle agevolazioni in materia di tasse di CC.GG., non potrà beneficiare del regime 398/1991 né della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, e ciò indipendentemente dal recepimento statutario e dall'effettiva osservanza dei vincoli richiesti dalla legge.

ASD: se invece si tratta di ASD, potrà continuare a beneficiare, in quanto ente di natura associativa senza scopo di lucro, sia (salvo diversa indicazione), delle disposizioni di cui alla L.398/1991 che della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati dai propri soci e associati (148 TUIR), ma la mancata iscrizione impedirà la fruizione dell'esimente ex art. 149, c.4, del TUIR, ai sensi della quale solo le ASD (unitamente agli enti religiosi) non subiscono la perdita della natura di ente commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale.

Nuovo elenco discipline AMMESSE a REGISTRO CONI



Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111bis)

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il REGIME FISCALE AGEVOLATO 398/91, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis.

Nuovo elenco discipline AMMESSE a REGISTRO CONI



COSA FARE?

Nel caso in cui un'associazione sportiva dilettantistica verifichi l'assenza della propria disciplina dall'elenco di quelle ammissibili potrà essere ugualmente essere iscritta, concordando con il proprio ente affiliatore quale sia lo sport con cui effettuare la registrazione, secondo un **principio di affinità**.

Prendiamo ad es. il FITNESS:

021 Fitness in acqua con le pinne

111 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness

217 Cultura Fisica, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico

Si può ovviamente ipotizzare di inserire il crossfit o il pilates in queste macrocategorie. Anche lo yoga potrebbe trovare numerosi punti di contatto con la Ginnastica per tutti o Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.

Potrebbe essere necessario modificare il proprio statuto, definendo con precisione l'attività svolta in riferimento alla classificazione del Registro CONI. In vista di un'ispezione fiscale verrebbe evitata ogni contestazione, ad esempio, verso l'uso del regime dei 7.500€.

Quindi prima dell'anno nuovo sarà utile verificare, come sopra esposto, la conformità dello statuto, per capire se necessitano variazioni al fine di adeguarlo alle novità previste. In ogni caso, per poter godere di determinate agevolazioni fiscali connesse all'iscrizione a Registro CONI, ci si dovrà "rassegnare" ad essere ricompresi in una delle categorie ammesse dal CONI.

Il nostro ufficio è a disposizione per una verifica degli statuti.

QUINDI: l'iscrizione al Registro **non è "condizione essenziale"** per lo svolgimento di attività sportive ma un requisito che comporta ulteriori benefici rispetto a quelli già goduti con la mera iscrizione ad un ente o federazione in qualità di ASD o SRLSD.

Facendo un esempio concreto: l'associazione sportiva che svolge in via esclusiva attività di Yoga o Krav Maga, potrà continuare a svolgere tale disciplina in ambito ASI, prevedendo il pagamento di quote di iscrizione istituzionali. Ma non potrà essere iscritta a Registro CONI, nè potrà corrispondere agli istruttori con compensi forfettari per l'insegnamento di quelle attività, a meno che non si qualifichi come "Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness"

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

il famigerato Decreto Balduzzi (*)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 24 aprile 2013

Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313) (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013)



SERIE GENERALE

Sped. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 luglio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00188 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziaert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, è fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

| DECRETI PRESIDENZIALI | |
|---|---|
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013. Scioglimento del consiglio comunale di Pieve Torina. (13A06190)..... | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013. Scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio e nomina del commissario straordinario. (13A06193)..... |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013. Scioglimento del consiglio comunale di Lago- santo. (13A06191)..... | DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013. Scioglimento del consiglio comunale di Alzano Lombardo. (13A06192)..... | Ministero della salute |
| | DECRETO 24 aprile 2013. |
| | Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)..... |



RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

il famigerato Decreto Balduzzi



DECRETO c.d. BALDUZZI: Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art.2: CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE (c.d. LUDICO MOTORIA)

I soggetti **non tesserati** alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano **attività amatoriale** (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise: ...omissis

Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l'attività.

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo (!)), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino", e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività.

Art.3: CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e **le persone che svolgono attività organizzate dal Coni** o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva **che non siano considerati atleti agonisti** devono sottoporsi a un controllo medico **annuale** effettuato da *un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport*. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un **elettrocardiogramma** a riposo.

Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad **attività ad elevato impegno cardiovascolare** come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

Art. 5: OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI

Le **società sportive dilettantistiche** e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno **30 mesi** di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.

Art.2 abrogato

Art.3 modificato

Art.5 proroga al 20 nov 2016

**Certificato di idoneità alla pratica di attività
ludico-motoria**

D.M.data

Sig.ra / Sig.

EXPIRED

Nata/o a

residente a

Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all'Allegato A

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità[annuale/biennale/altro (specificare)] dalla data del rilascio.

Luego, data, timbro e firma del medico certificatore



Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico

D.M.data

Sig.ra / Sig.....

Nata/o a il

residente a

EXPIRED

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.



Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore



**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, ex art. 4 D.M.....**

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti.....
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all'articolo 4 del D.M.....

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore



Evoluzione del Balduzzi

AUTOCERTIFICAZIONI:
L'autocertificazione inerente lo stato di buona salute non ha alcun valore, è inutile e non sostituisce il certificato.

c.d. DECRETO BALDUZZI: MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).

Articolo 42-bis :

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini **promuovendo la pratica sportiva**, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, **è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale** previsto dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. **Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.**

LEGGE 125 del 30 ottobre 2013 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 255 del 30/10/2013)

All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, **incluso l'elettrocardiogramma**, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Evoluzione del Balduzzi

Il decreto del Ministro della Salute 8/8/2014, recante Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica

1) Definizione di attività sportiva non agonistica

Il certificato è obbligatorio per tutti coloro che svolgono attività organizzate da ASD e SSD affiliate ad enti o federazioni (quindi per tutti i soci/tesserati) che non siano considerati atleti agonisti. La soppressione dell'obbligo per le attività ludico-motorie non interessa in alcun modo le attività organizzate dalle palestre, piscine, centri sportivi ecc. affiliate all'ente di promozione perché si riferisce solo ad attività gestite da soggetti non riconosciuti a fini sportivi.

2) Medici certificatori

Il certificato denominato **CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO** deve essere rilasciato su apposito modello allegato al decreto solo da: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti (medico e pediatra di base), medici specialisti in medicina dello sport o medici della FMSI del Coni.

3) Esami clinici, accertamenti e validità

Il certificato ha validità annuale dalla data di rilascio.

Ai fini del rilascio del certificato è necessario quanto segue:

a. l'anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa;

b. un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;

c. un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d. un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un rischio cardiovascolare.

Tenuto conto delle evidenze rilevate il medico può anche avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati

NOTA ESPLICATIVA MINISTERO DELLA SALUTE: 25 giugno 2015

Il Ministero della Salute pubblica una nota esplicativa delle "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", emanate con [Decreto dell'8 agosto 2014](#).

omissis... Il Coni provvederà, inoltre, a fornire indicazioni entro fine ottobre per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l'obbligo di certificazione ai "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate" ed esonerare i tesserati "che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico" e quelli che "non svolgono alcuna attività sportiva".

La nota, inoltre, ribadisce che non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita attività **ludico-motoria** (ma al di fuori da Enti e Federazioni). (!!)

Evoluzione del Balduzzi

Commissione Affari sociali contro obbligo Elettrocardiogramma: “Costa, è di scarsa utilità e dissuade dal fare sport”. Approvata risoluzione

7 luglio 2015: I deputati all'unanimità hanno votato un documento che impegna il Governo a “contrastare la proliferazione e di accertamenti clinici e diagnostici conseguente all'aumento delle certificazioni medico sportive in appropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminuzione dell'avviamento e mantenimento nella pratica sportiva”.

Il problema sono i costi, ma non solo. Per i deputati “desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma una volta nella vita”, intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità, data l'assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione”.

In sostanza i deputati segnalano come “l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comportamento, la pratica dell'attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltreché fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione sanitaria”.

secondo la Commissione, la “certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria; la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale”. Infine i deputati evidenziano come il decreto del Ministero della salute NOTA 8 agosto 2014 “elude il tema, più volte sollevato, della **differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva**, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, **differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività**”.

Queste le ragioni alla base della risoluzione approvata ieri all'unanimità dall'Affari sociali e **che impegna il Governo ad intraprendere iniziative urgenti per:**

a) **garantire l'uniformità** dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, **riaffermando** con chiarezza che nessuna certificazione medica deve essere richiesta per coloro che vogliono svolgere attività ludico motoria;c) **contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici** conseguente all'aumento delle certificazioni medico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminuzione dell'avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria soprattutto per le fasce più disagiate della popolazione; d) inserire nell'ambito delle tipologie delle attività non agonistiche svolte dai tesserati di associazioni e società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, affidata al **CONI** attraverso la **nota esplicativa del 25 giugno 2015**, anche la fattispecie dei tesserati che svolgono «attività sportive di **carattere ludico motorio**», **che non dovranno presentare certificati**;

.....
e) modificare la norma prevista dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 che, di fatto, sta producendo una diversa tutela sanitaria per cittadini che svolgono identica attività, in relazione all'appartenenza associativa e allo status dell'organizzatore;

Evoluzione del Balduzzi

LEGISLAZIONI REGIONALI

EMILIA ROMAGNA 10/ 2013

Un'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti.

REGIONE VENETO: Bur n. 48 del 15 maggio 2015

Materia: Sport e tempo libero. Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 28 aprile 2015. Disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva: disposizioni attuative.

COME EMILIA ROMAGNA Si evidenzia che l'obbligatorietà, prevista per legge, di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, la quale deve essere utilizzata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo indiscriminato a qualsiasi situazione collegata all'attività fisico-motoria. Tanto più se si considera che evidenze scientifiche consolidate dimostrano l'efficacia dell'attività fisica e motoria nel promuovere la salute della popolazione e nel prevenire molte patologie croniche, per cui bisogna evitare di frapporre inutili ostacoli a chi intende adottare stili di vita più attivi e dedicarsi a forme di attività fisica che non si configurino come attività sportiva in senso stretto.

COME EMILIA ROMAGNA La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come "sportive". A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, l'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. **Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l'organizzazione dell'attività** (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all'attività (l'essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015.

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:

Ridere o piangere?! Circolare CONI inerente i certificati medici per le attività sportive non agonistiche.

Lo scorso 10 giugno il CONI ha emanato una propria circolare (quindi un "semplice" atto amministrativo) che, come previsto dalla nota esplicativa 25 giugno 2015 Ministero della Salute, distingue tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l'obbligo di certificazione ai "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate" ed esonerare i tesserati "che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico" e quelli che "non svolgono alcuna attività sportiva".

Cosa significa? Vedrò di semplificare al massimo.

Il CONI ha effettuato una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.

1. *per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: vige l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con le linee guida del Ministero della Salute 08/08/2014) per tutti i tesserati in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti (federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva) ritenute a carattere non agonistico fatta eccezione per quanto previsto dal seguente punto b);*
2. *per i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Vengono elencati una serie di sport (nota bene, trattasi di un elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori, ma non esaustivo (lo trovate nell'allegato). La circolare prevede infatti che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle "ulteriori attività" "il cui impegno fisico sia minimo".*
3. *tesserati che non svolgono nessuna attività sportiva (non praticanti)*

Detto questo, ricordo che in alcune Regioni (es. Veneto ed Emilia Romagna) vige una normativa parallela, valida a tutti gli effetti avendo le Regioni stesse potestà legislativa concorrente con lo Stato in materia sanitaria, (quindi di pari valore).

RIASSUMENDO, qual è lo " stato dell'arte"?!

- 1 – Decreto Balduzzi e successive modifiche: rappresenta la normativa statale attualmente vigente in materia
- 2 – Leggi Regionali: manifestano una diversa volontà legislativa di pari livello rispetto al Decreto Balduzzi.
- 3 – Circolare CONI: atto amministrativo sollecitato dal Ministero della salute che di fatto contraddice in parte il Decreto Balduzzi.

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:

Circolare CONI 10 giugno 2016

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SPORTIVE I CUI TESSERATI SONO ESENTATI DALL'OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO

Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro Dinamico Sportivo);
Discipline del Biliardo Sportivo;
Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
Discipline del Bowling;
Discipline del Bridge;
Discipline della Dama;
Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
Discipline del Golf;
Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d'altura);
Discipline degli Scacchi;
Disciplina del Curling e dello Stock sport;
Aeromodellismo;
Imbarcazioni Radiocomandate;
Attività sportiva Cinotecnica;
I non praticanti (quelli che si sono tesserati magari solo perchè sono dirigenti dell'ASD ma non fanno sport);
I tesserati il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.

IL CONTROLLO MEDICO COMUNQUE RACCOMANDATO

Ai Tesserati di queste attività, secondo il documento del Ministero della Salute e del CONI, si raccomanda comunque che si sottopongano ad un *controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva (!)*

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:



Cosa potrebbe accadere qualora non fosse presente il certificato medico?

Si ricorda che l'omessa acquisizione del certificato medico è soggetta alle seguenti sanzioni:

- ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 516,46 (ai sensi dell'art.2 della Legge 1099/1971);
- ⇒ responsabilità penale del presidente nelle ipotesi, a titolo esemplificativo, di decesso o lesioni grave;
- ⇒ responsabilità civile dell'associazione con aggressione del solo patrimonio associativo nel caso di associazione dotata di personalità giuridica oppure, nel caso (più frequente) di associazione priva di personalità giuridica, con aggressione anche del patrimonio personale di quanti abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art.38 del codice civile.

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:



Da 1 luglio 2017 è scaduto il termine ultimo dell'ultima proroga dell'obbligo da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale.

Si ricorda che secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 relative alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori:

- deve essere presente **personale formato** e pronto a intervenire;
- il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
- i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati

DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:



DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo **di defibrillatori** semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato **già differito dai** decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, **nonché sospeso fino alla** data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come **modificato dalla** legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune **difficoltà interpretative (!!!)** in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui all'allegato E del predetto decreto; Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi; Sentito il CONI; Decreta:

Art. 1 Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche 1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia **dotato di defibrillatore semiautomatico** o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una **persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare** inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:



DECRETO 26 giugno 2017 segue

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

Art. 2 Obblighi 1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3 Inadempimento dell'obbligo 1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina **l'impossibilità di svolgere le attività di cui all'articolo 1.**

Art. 4 Attività sportive a **ridotto impegno cardiocircolatorio** e attività sportive svolte al di **fuori degli impianti sportivi** 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 **non si applicano** alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:



Balduzzi: art. 5 + LINEE GUIDA

DOMANDE:

- 1. E' obbligatorio dotarsi di defibrillatore? SI.**
- 2. Anche se nella mia ASD svolgo solo attività di es.yoga?! **Si.** Sono escluse dal decreto solo le attività di bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (!!!!!) (n.b. oggi yoga NO! perché non è più nell'elenco discipline CONI)*
- 3. Ha senso tutto questo? NO! Noi non facciamo le leggi, ci limitiamo ad illustrarne i contenuti.*
- 4. Come acquistarlo? Vedasi ad es. **convenzione ASI**, con prezzi quasi dimezzati rispetto ai costi di mercato. Ma trattasi comunque di una "mazzata".*
- 5. Operiamo in una palestra pubblica, possiamo consorziarci con altre associazioni ed usare un defibrillatore in comune? SI*
- 6. Chiunque può utilizzare il defibrillatore? NO. Solo chi ha partecipato ad un corso di formazione, che è quello che stiamo organizzando.*
- 7. Deve partecipare il Presidente? Il presidente, l'istruttore, l'atleta. Non ha importanza. L'importante è che al momento dello svolgimento dell'attività sportiva sia presente qualcuno che ha ottenuto l'abilitazione formativa.*
- 8. All'aperto (es. corsa campestre, nordic walking). Non si sa. Pare di si (oggi si sa ed è : NO).*

RESPONSABILITA'

in materia sanitaria

evoluzione del decreto Balduzzi:

Balduzzi: **OGGI**

DOMANDE:

E' obbligatorio dotarsi di defibrillatore? Boh. Parrebbe di si.

DECRETO 26 giugno 2017 + Circolare CONI 3 luglio 2017

Se ne desume che:

- Negli "impianti sportivi" deve esserci un defibrillatore (e non un operatore in grado di usarlo).
- Nel caso di attività competitive (Gare) ci deve essere un operatore in grado di usarlo, tranne che per manifestazioni all'aperto (al di fuori degli impianti sportivi) es. se faccio corsa campestre e fatte salve le attività espressamente escluse a basso impatto cardiocircolatorio (allegato A)

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi :

DEFINIZIONI:Spazio di attività sportiva

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale



ORIGINE/ RATIO : DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 art. 7 comma11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano **un'attività sportiva non agonistica o amatoriale** il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

POTESTA' Legislativa
CONCORRENTE: Comune
verificare legislazioni regionali es.
Marche e Toscana